VADEMECUM
PER I DEPOSITI TELEMATICI PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE[1]

Sommario

1. Premessa 1

2. Quali atti del processo sarà possibile depositare telematicamente dinanzi alla Corte di Cassazione? 2

3. Il deposito telematico dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione sarà obbligatorio? 3

4. Possono essere depositati telematicamente gli atti endoprocessuali relativi a ricorsi già pendenti alla data del 31 marzo 2021? 3

5. La vigenza dell'art. 221, comma 5, Dl 34/2020 è legata alla permanenza del periodo "emergenziale". Successivamente si tornerà ai depositi cartacei? 4

6. Che sorte avrà il Protocollo d'intesa del 27 ottobre - 18 novembre 2020, con le previsioni relative alla trasmissione delle copie del ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma 2, c.p.c., del provvedimento impugnato e delle memorie ai sensi degli artt. 378, 380-bis, 380 bis 1 e 380 ter c.p.c? 5

7. Che sorte avrà la previsione contenuta nell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 137/2020 relativa alla trattazione scritta "*a mezzo di posta elettronica certificata*" dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione? 6

8. Il contributo unificato potrà essere versato mediante i valori bollati cartacei? 7

9. Quali ricadute normative ha l'avvio del PCT presso la Corte di Cassazione in ordine alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata? 8

[1] A cura del Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense

10. Sarà possibile estrarre le copie degli atti e dei provvedimenti dai fascicoli informatici della Corte di Cassazione ed attestarne la conformità ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis* del d.l. 179/2012? 9

11. Per il deposito telematico delle produzioni dei gradi precedenti è necessario scannerizzare tutti gli atti e documenti? E di quali di questi va poi attestata la conformità agli originali 9

12. E se volessi depositare comunque tutti gli atti ed i documenti prodotti nei gradi precedenti, senza attenermi strettamente a quanto previsto dall'art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c., come potrei farlo, considerato il limite di 30 Mb del peso informatico dela busta? 10

13. Dove trovo il redattore atti per i depositi telematici? 10

14. Vi sono particolari modalità ed accortezze da osservare nella preparazione della busta con il redattore atti? 11

15. Avvertenza 23

1. Premessa

L'art. 221, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha statuito che "*Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82*".

Il decreto, del 27 gennaio 2021, menzionato nell'indicata norma, è stato pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28/1/2021. All'art. 1 dello stesso si legge che è stata accertata presso la Corte suprema di cassazione l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito

Torna al sommario

telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti a decorrere dal 31 marzo 2021.
Ciò significa che dal 31 marzo 2021 sarà possibile depositare telematicamente gli atti del processo presso la Corte Suprema di Cassazione.

2. Quali atti del processo sarà possibile depositare telematicamente dinanzi alla Corte di Cassazione?

Gli atti suscettibili di trasmissione telematica sono praticamente tutti gli atti del processo di legittimità, vale a dire:

- il ricorso
- il controricorso
- il controricorso con ricorso incidentale
- le istanze generiche
- la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione
- la rinuncia al mandato ("RinunciaProcura")
- la memoria ex art. 378 c.p.c.
- la memoria ex art. 380-*bis* c.p.c.
- la memoria ex art. 380-*bis*, 1, c.p.c.
- la memoria ex art. 380-*ter* c.p.c.
- i depositi ex art. 372 c.p.c.
- la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del controricorso
- la documentazione relativa ai condoni fiscali
- il ricorso per correzione d'errore materiale ("SegnalazioneErroreMateriale")
- l'istanza di assegnazione alle Sezioni Unite
- l'istanza di patrocinio a spese dello Stato
- l'istanza di riunione dei ricorsi
- l'istanza di sollecita fissazione
- l'istanza di rinnovo della notifica del ricorso
- l'istanza di rinnovo notifica (a valere, evidentemente, per i controricorsi)
- il deposito del provvedimento impugnato
- l'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere
- l'istanza di sospensione del giudizio
- l'istanza di rimborso delle spese di giustizia
- la procura speciale per la costituzione nel nuovo difensore
- l'integrazione del contributo unificato,
- qualunque altra istanza, sotto forma di "atto generico".

Torna al sommario

L'elenco degli atti contenuti negli xml-schema (versione V7) contiene anche gli ulteriori seguenti *endoprocessuali*:

- l'istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c. e
- il provvedimento impugnato.

A nostro parere, il primo dei due ultimi schemi è frutto di un refuso. Si ricorda, infatti, che la richiesta di trasmissione del fascicolo, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., presentata al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per cassazione e da questi restituita col "visto", va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso. Del resto, nello schema relativo al deposito degli introduttivi è espressamente previsto un allegato con la relativa specifica.
Analoga osservazione va fatta quanto riguarda il deposito del provvedimento impugnato: va anche in tal caso considerata l'ovvia prevalenza della norma codicistica, che impone l'allegazione della copia autentica del provvedimento impugnato al ricorso, anche in tal caso annoverandosi tra gli allegati degli introduttivi un'apposita specifica[2].

3. Il deposito telematico dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione sarà obbligatorio?

No.
La norma, dettata nel contesto della legislazione emergenziale, è chiara nella previsione secondo cui "*il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati* ***può*** *avvenire in modalità telematica*".
Resta quindi ferma la facoltà di procedere al deposito degli atti in modalità analogica, e ciò vale per il controricorso quando il ricorso sia stato depositato in modalità telematica. Così come, viceversa, si potrà depositare telematicamente il controricorso anche qualora il ricorso risulti iscritto in modalità telematica.

4. Possono essere depositati telematicamente gli atti endoprocessuali relativi a ricorsi già pendenti alla data del 31 marzo 2021?

Sì.
La norma non prevede distinzione alcuna né contiene una disciplina transitoria di tal che, secondo la regola generale stabilita dall'art.11 disp. prel. c.c. ogni atto del processo è tendenzialmente regolato dalla legge in vigore al tempo in cui esso viene posto in

[2] Nell'xml schema *tipi-allegati.xsd* v'è infatti l'elemento "IstanzaExArt369", per l'allegazione alla busta dell'istanza di trasmissione del fascicolo, e "CopiaProvvedimento" per l'allegazione della copia autentica del provvedimento impugnato

Torna al sommario

essere. Si potrà quindi, ad esempio, senz'altro depositare una memoria ex art. 378, c.p.c., quand'anche l'iscrizione del ricorso sia anteriore al 31 marzo 2021, od anche depositare telematicamente un controricorso a fronte di un ricorso iscritto anteriormente a tale data.

5. La vigenza dell'art. 221, comma 5, Dl 34/2020 è legata alla permanenza del periodo "emergenziale". Successivamente si tornerà ai depositi cartacei?

Il decreto che ha accertato la funzionalità dei sistemi ai sensi dell'art. 221, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020 è ontologicamente diverso da quello previsto, in via generale, dall'art. 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, che va adottato "*sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati*". E' certo, quindi, che il decreto ministeriale emesso il 27 gennaio 2021, quand'anche esclusivamente sotto il profilo formale, non può valere anche ai sensi del citato comma 6 dell'art. 16-*bis*.

Allo stato, quindi, la vigenza della normativa sui depositi telematici dinanzi alla Suprema Corte è effettivamente legata al termine del 30 Aprile 2021, salvo proroghe dell'emergenza pandemica ovvero salvo nuovi interventi normativi od ancora salvo che non intervenga l'emanazione del decreto ministeriale ex art. 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n.179 o, in ultima analisi, salvo che non intervenga un decreto del direttore generale dei servizi informativi del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 35[3] del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, la cui vigenza è ritenuta ormai superata quanto alle corti di merito ma non altrettanto per la Corte di Cassazione, dinanzi alla quale non vige ancora l'obbligatorietà dei depositi telematici[4].

Torna al sommario

[3] Per l'art. 35 DM 44/2011 " ***1.*** *L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni e' preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.* ***2.*** *L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» e' utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.* ***3.*** *La data di attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalità del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.* ***4.*** *Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica del portale dei servizi telematici*".

[4] Cfr. Rel. n. 20, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, 10 Marzo 2021 (Red. G. Fichera), pag. 11: "*Ora, è vero che l'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011 è ritenuto ormai inapplicabile nei tribunali e nelle corti d'appello, perché ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, il deposito degli atti introduttivi, prima dell'attuale emergenza epidemiologica, era ammesso – in via facoltativa e non obbligatoria – senza necessità di alcun provvedimento del dirigente della D.G.S.I.A.; ma una simile conclusione trova la sua chiara giustificazione dell'obbligatorietà – anch'essa ormai dettata dalla legge – del deposito di tutti*

6. Che sorte avrà il Protocollo d'intesa del 27 ottobre - 18 novembre 2020, con le previsioni relative alla trasmissione delle copie del ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma 2, c.p.c., del provvedimento impugnato e delle memorie ai sensi degli artt. 378, 380-bis, 380 bis 1 e 380 ter c.p.c?

Si ricorda che il Protocollo del 27 ottobre 2020 prevede l'invio a mezzo di posta elettronica certificata "*di tutti gli atti processuali del giudizio di cassazione, già in precedenza depositati in cartaceo nelle forme ordinarie previste dalla legge (ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma secondo, c.p.c., provvedimento impugnato*" onde renderli disponibili ai magistrati che partecipino da remoto alle camere di consiglio.

Con successiva integrazione del 18 novembre 2020, è stato previsto che "*Con le stesse modalità di cui all'art. 1, i difensori, compresa l'Avvocatura dello Stato, provvederanno a trasmettere alle cancellerie della Corte di Cassazione, alle segreterie della Procura Generale e alle controparti processuali copia informatica delle memorie difensive da depositarsi ai sensi degli artt. 378, 380-bis, 380 bis 1 e 380 ter c.p.c.*". Adempimento questo che, tuttavia, non esclude il deposito cartaceo, tant'è che il protocollo in parola contiene l'ulteriore previsione secondo cui "*I difensori e il pubblico ministero avranno cura di conservare l'originale cartaceo, che verrà depositato nelle forme di rito per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio*".

Si tratta, all'evidenza, di trasmissioni documentali - salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 8-*bis*, d.l. 137/2020 - prive di valore legale e destinate ad implementare il fascicolo telematico con la collaborazione dell'avvocato.

Dal 31 marzo 2021, col valore dei depositi telematici dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, salvo nuove e diverse intese protocollari, il documento del 27 ottobre 2020 (con le modifiche apportate il 18 novembre successivo) continuerà ad essere vigente, nei soli limiti di seguito indicati:

a) le copie informatiche degli atti processuali e dei provvedimenti già depositati in cartaceo (ricorso, controricorso e provvedimento impugnato) potranno essere

Torna al sommario

gli atti endoprocedimentali. In altre parole, se per legge è obbligatorio il deposito telematico degli atti successivi alla costituzione in giudizio, non occorre certo un provvedimento ministeriale per rendere facoltativo il deposito di quelli introduttivi, perché è già stata aliunde accertata "l'idoneità delle attrezzature informatiche e la funzionalità dei servizi": insomma, come si sul dire, l'infrastruttura "regge" di default. In Cassazione, invece, dove non c'è ancora l'obbligatorietà della trasmissione in modalità telematica degli atti di parte, né introduttivi né endoprocedimentali, deve ritenersi che il loro deposito facoltativo, quale che ne sia la natura, dipenda ancora oggi dal provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A., mentre per renderlo obbligatorio (e limitatamente ai soli atti endoprocedimentali), occorrerà pur sempre un decreto del Ministro della Giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati ai sensi del ridetto art. 16-bis, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012".

inviati solo a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del protocollo e non anche avvalendosi degli strumenti del pct;

b) le eventuali memorie che i difensori depositino in modalità cartacea[5] (salvo quelle previste all'art. 34, comma 8-*bis*, d.l. 137/2020, di cui si dirà appresso) potranno essere inviate a mero titolo di "cortesia" a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del protocollo.

c) Viceversa, quanto alle memorie ai sensi degli artt. 380-bis, 380-bis 1 e 380-ter c.p.c, esse potranno essere depositate in modalità telematica, con gli strumenti previsti dal dm 44/2011, con valore legale: in tal caso, l'invio a mezzo PEC ai sensi del protocollo è totalmente superfluo.

7. Che sorte avrà la previsione contenuta nell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 137/2020 relativa alla trattazione scritta "*a mezzo di posta elettronica certificata*" dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione?

Si ricorda che, per l'art. 23, comma 8-*bis*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, " *Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza,* ***possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata****. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata,* ***a mezzo di posta elettronica certificata****, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore*".

[5] Si ricorda, ancora una volta, che il deposito telematico è meramente facoltativo dinanzi alla Corte di Cassazione

Torna al sommario

Trattasi di norma che, a far data dal 31 marzo 2021, determinerà un conflitto con la previsione contenuta nell'art. 221, comma 5, del d.l. 34/2020: la prima è infatti una norma primaria che prevede l'invio delle memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. a mezzo p.e.c. come alternativa al deposito cartaceo, diversamente dalla seconda che, anch'essa di rango primario, ne prevede (facoltativamente) l'invio con gli strumenti propri del p.c.t..

Nella ricordata Relazione n. 20 del Massimario[6] si propone una "*interpretazione adeguatrice della norma che, considerata la sopravvenuta applicabilità in Cassazione della intera disciplina che regola oggi il PCT, consenta di affermare che il comma 8-bis dell'art. 23 del d.l. n. 137 non debba più ritenersi efficace, nella parte in cui prevede la possibilità di trasmissione di atti telematici in forme diverse da quelle prescritte appunto in seno al processo civile telematico; con il risultato di rendere applicabile anche per la "cartolare" celebrata in Cassazione le stesse modalità di deposito telematico, pacificamente utilizzate nell'ambito della "cartolare" tenuta davanti ai giudici di merito, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2021*": auspicando un intervento normativo d'urgenza che faccia chiarezza al riguardo, nelle more si suggerisce ai difensori, per quanto prudenzialmente, di depositare le memorie anzidette sia nelle forme del "*processo civile telematico*" sia a mezzo della posta elettronica certificata.

8. Il contributo unificato potrà essere versato mediante i valori bollati cartacei?

No.

Nell'art. 221, comma 5, cit., è infatti stabilito chiaramente che "*Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2*".

Torna al sommario

Dal 31 Marzo 2021, quindi, in relazione ai depositi telematici il pagamento dovrà avvenire necessariamente attraverso pst.giustizia.it, nella consueta modalità.

Al riguardo, l'avviso attualmente presente sul Portale dei Servizi telematici, nella sezione dedicata ai pagamenti ("*Si segnala che non è ancora possibile effettuare il*

[6] Cfr. Rel. n. 20, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, pag. 20-21

pagamento telematico per il contributo unificato o per i diritti di cancelleria per l'Ufficio della Corte di Cassazione") verrà presto rimosso mentre la piattaforma già oggi contiene i necessari tracciati informatici:



9. Quali ricadute normative ha l'avvio del PCT presso la Corte di Cassazione in ordine alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata?

Fino al 30 Marzo 2021, il difensore del ricorrente o del controricorrente che debba depositare la prova di una notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3-*bis* della l. 53/1994 dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione dovrà necessariamente procedere ai sensi dell'art. 9, commi 1-*bis* ed 1-*ter* della legge anzidetta, stampando l'atto notificato e gli altri allegati (procura e relata di notifica), nonché il messaggio di invio, la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna e redigere l'attestazione di conformità analogica.

Analogamente, onde documentare la data di notifica del provvedimento impugnato, fino al 30 marzo 2021 il difensore dovrà depositare la stampa della sentenza, della relata e del messaggio PEC con cui è stata ricevuta la notificazione, attestando la conformità di siffatta copia analogica ai predetti documenti informatici, ai sensi dell'art. 9, comma 1-*ter*, l. 53/1994[7].

Torna al sommario

[7] Si ricorda che **Cass. n. 30765 del 2017** ha enunciato il principio secondo cui "*in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Corte di cassazione, mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico*" e che tale principio è stato sostanzialmente confermato dalle

Dal 31 marzo 2021, essendo divenuto "possibile" il deposito telematico delle ricevute di accettazione e di quelle di avvenuta consegna, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione non saranno più utilizzabili le copie analogiche formate ai sensi dell'art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, quand'anche il ricorrente o il controricorrente optasse per il deposito cartaceo dei propri atti. In tale ultimo caso il deposito potrà essere effettuato ai sensi del secondo comma dell'art. 372 c.p.c., trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità.

10. Sarà possibile estrarre le copie degli atti e dei provvedimenti dai fascicoli informatici della Corte di Cassazione ed attestarne la conformità ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis* del d.l. 179/2012?

Rifuggendo da interpretazioni eccessivamente formalistiche, che leghino l'operatività dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, d.l. 179/2012 al decreto ivi previsto al comma 6, si ritiene che a tale quesito si possa dare risposta affermativa.

11. Per il deposito telematico delle produzioni dei gradi precedenti è necessario scannerizzare tutti gli atti e documenti? E di quali di questi va poi attestata la conformità agli originali

Va intanto ricordato che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c. non richiede affatto il deposito integrale dei fascicoli atti e documenti dei gradi precedenti ma solo degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (in pratica, il fascicoletto previsto dal protocollo stipulato tra Corte di Cassazione e CNF nel 2015).
L'avvocato potrà selezionare e depositare la sola documentazione davvero rilevante ai fini della decisione con due evidenti vantaggi:

- minore perdita di tempo nell'effettuazione delle scansioni

Torna al sommario

SS.UU. con la sentenza del 24/09/2018 n° 22438, ancorché con un sostanziale temperamento ("*ove il destinatario della notifica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di più destinatari, allorchè anche uno solo rimanga intimato), il ricorrente potrà depositare l'attestazione di conformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, così come il medesimo ricorrente sarà tenuto a fare anche nell'ipotesi di disconoscimento della conformità da parte del controricorrente*"). Si raccomanda di prestare estrema attenzione al riguardo, perché, come ha poi successivamente precisato **Cass. Civ., Sez. 5, n. 25105/2020**, "*...l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione*" ma essa "*non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 cod. proc. civ. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale*".

- buste di deposito meno “pesanti” informaticamente
- possibilità di inserire collegamenti ipertestuali tra atto principale (ricorso o controricorso) e allegazioni.

E’ bene altresì ricordare che gli atti processuali depositati in sede di legittimità potranno essere:

- duplicati informatici di quelli depositati nei gradi precedenti (e dunque non necessitanti di attestazione di conformità)
- copie informatiche necessitanti di attestazione di conformità.

Quanto alle copie informatiche, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di poteri del difensore dei gradi precedenti[8] (ove non coincida con il cassazionista), è bene che le attestazioni di conformità:

a) rechino data antecedente al conferimento della procura per il giudizio di legittimità, se redatte e sottoscritte dal precedente difensore
b) siano, in alternativa, redatte e sottoscritte dal difensore nominato per il procedimento per cassazione.

12. E se volessi depositare comunque tutti gli atti ed i documenti prodotti nei gradi precedenti, senza attenermi strettamente a quanto previsto dall’art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c., come potrei farlo, considerato il limite di 30 Mb del peso informatico della busta?

Con le specifiche più recenti, a partire dalla versione V7 - che è quella che sarà adoperabile dal 31 marzo 2021 - è stata prevista la possibilità dei c.d. “***depositi complementari***”, esattamente come avviene per i giudizi di merito.

13. Dove trovo il redattore atti per i depositi telematici?

Quasi tutte le software house hanno aggiornato i propri redattori inserendo gli schemi per i depositi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Ai fini della sperimentazione è stato tuttavia adoperato il redattore *open-source* SLpct, che sarà messo a disposizione di tutti sul sito di Evoluzioni Software, che ringraziamo per la preziosa collaborazione posta in essere durante tutta la sperimentazione.

Torna al sommario

[8] “*In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore*” (**Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 08/05/2018 n° 1094**)

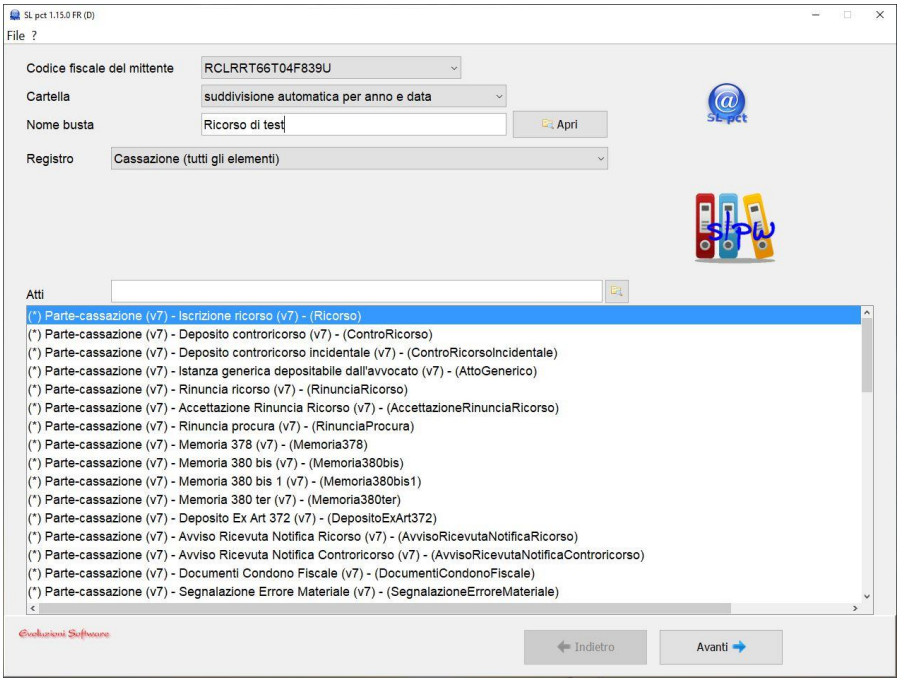
14. Vi sono particolari modalità ed accortezze da osservare nella preparazione della busta con il redattore atti?

Durante la sperimentazione è stato adoperato il software *open source* "**Slpct**", opportunamente aggiornato da *Evoluzioni Sofware* via via che si succedevano le varie versioni degli schemi xsd.

Al momento, è possibile adoperare gli schemi contraddistinti con la sigla "V7" e presto sarà resa disponibile una nuova versione degli stessi (V8).

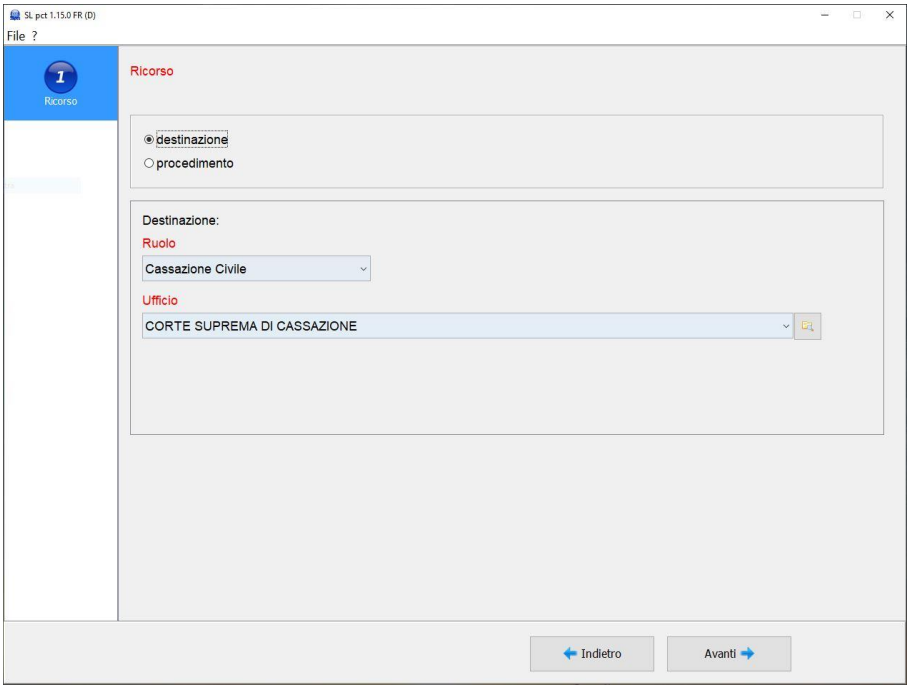
Mentre la predisposizione del deposito delle memorie e degli altri atti *endoprocessuali* non implica alcuna difficoltà, dovendosi inserire i soli dati dell'atto e del procedimento (RG ed anno), la compilazione della busta di deposito del ricorso e del controricorso, pur essendo del tutto simile ai depositi nei giudizi di merito, merita la segnalazione di alcune particolarità.

Dopo la prima maschera, nella quale - come di consueto - si inseriscono i dati identificativi del deposito, selezionando il "registro" (nel nostro caso "Cassazione") e lo schema relativo all'atto da depositare:



si passa ad una successiva schermata che già riserva una prima novità:

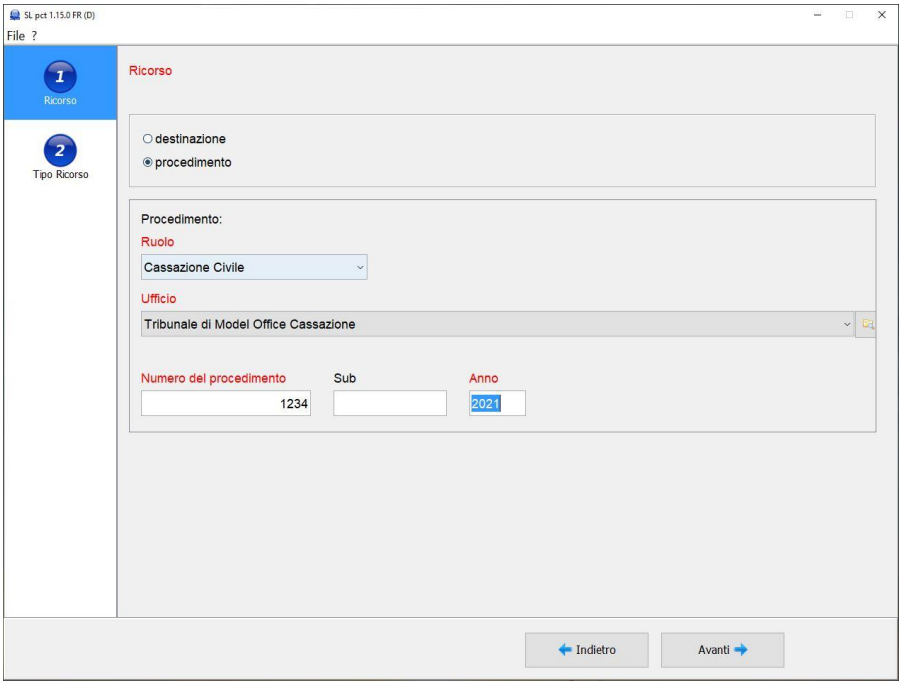
Torna al sommario



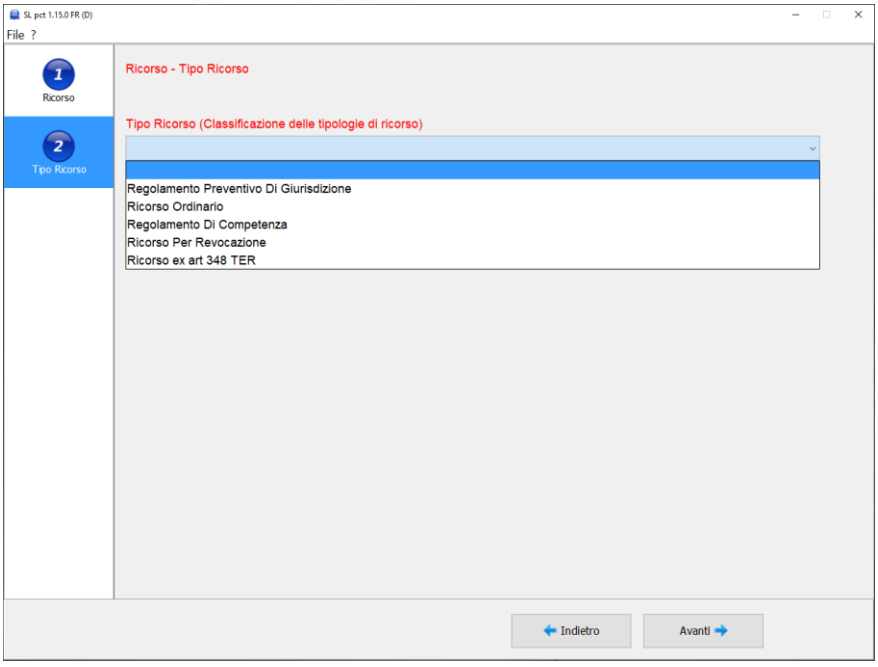
Qui va infatti selezionato il campo “destinazione” qualora si tratti di un ricorso oppure di un controricorso da depositare in un procedimento del quale non si sia riusciti a risalire al numero di R.G. (per esempio: il controricorrente sa che il ricorrente ha iscritto il ricorso ma ignora il relativo numero; oppure, il controricorrente sa che il ricorrente non ha iscritto il ricorso ma intende iscrivere il controricorso onde far dichiarare l’inammissibilità del ricorso).

Qualora invece la parte sia già al corrente dei dati del procedimento pendente, selezionerà il campo “procedimento” e si renderanno visibili e compilabili i campi relativi ai numero di RG ed all’anno:

Torna al sommario



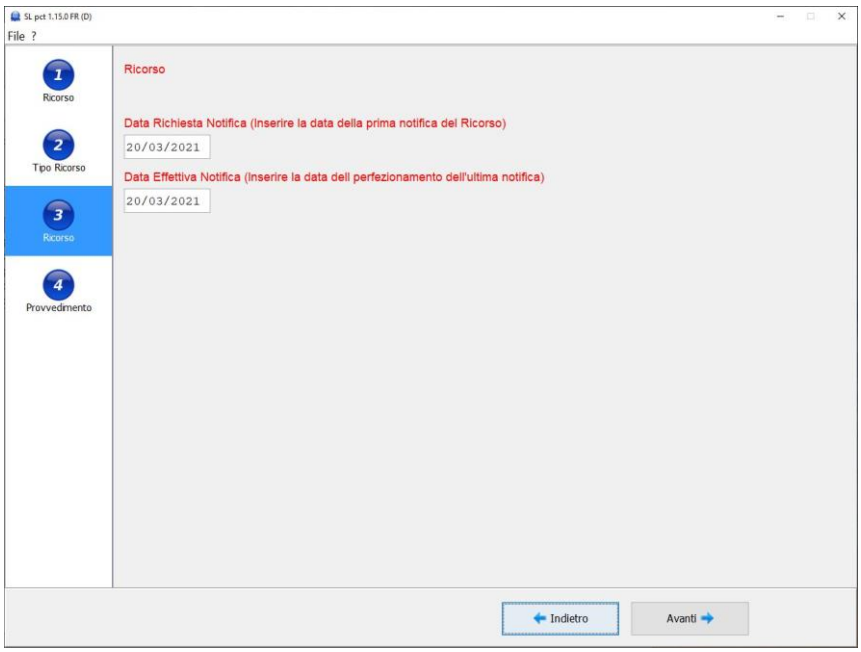
Procedendo con "avanti"comparirà la maschera deputata all'inserimento del tipo di ricorso:



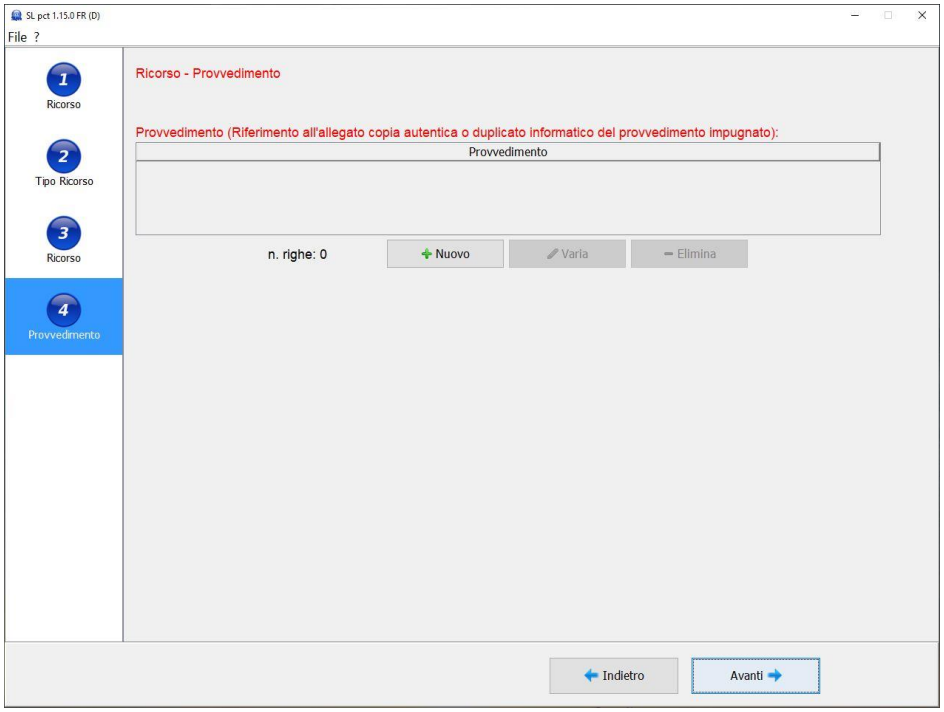
ed ancora, successivamente, la maschera relativa all'inserimento delle date relative alle notifiche. Nel primo dei due campi va inserita la data della prima delle notifiche e nel secondo la data del perfezionamento dell'ultima delle notifiche. Si tratta di dati obbligatori in quanto gli stessi consentiranno l'immediata verifica della tempestività del ricorso (in relazione alla data del

Torna al sommario

provvedimento impugnato o della relativa notificazione) e del deposito: si ricorda, al riguardo, che tale adempimento deve avvenire entro venti giorni dall'ultima notificazione:

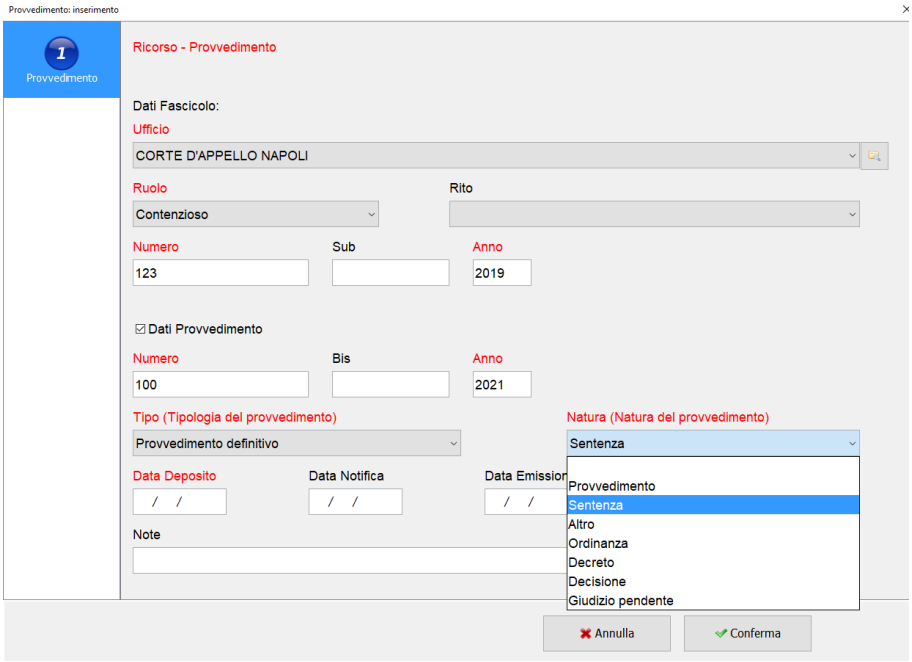


Nella schermata successiva vanno inseriti obbligatoriamente i dati del provvedimento impugnato. Si segnala l'estrema importanza di curare l'esattezza e la precisione di tali dati, in quanto sono questi - prim'ancora che l'indicazione del numero di R.G. per quanto riguarda il controricorso - che consentono di veicolare il deposito nel fascicolo giusto:



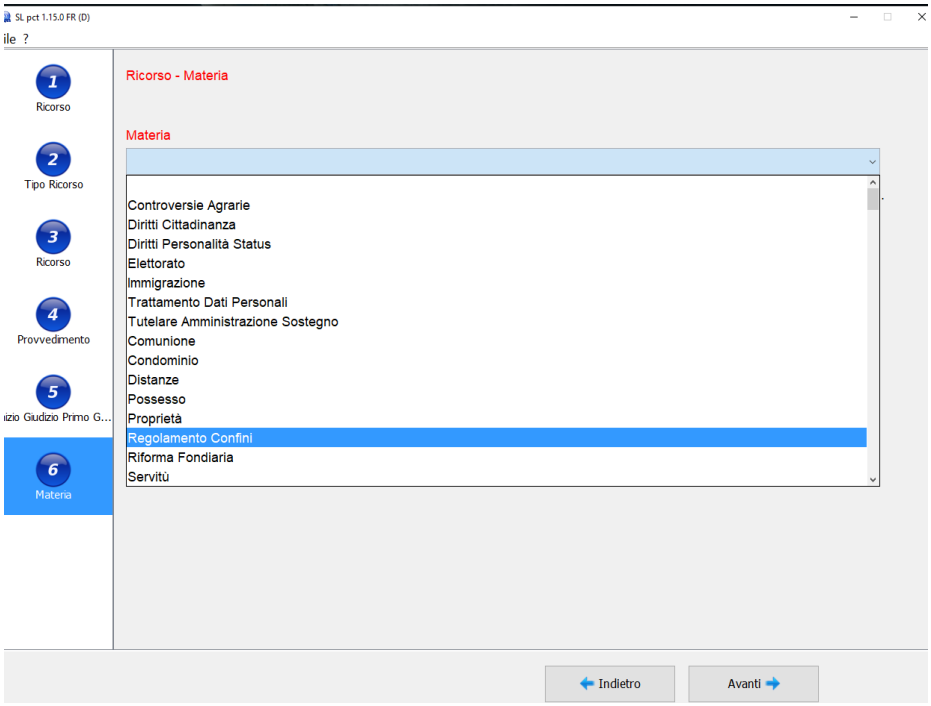
Torna al sommario

Cliccando sul tasto "+" (aggiungi") si aprirà una maschera deputata all'inserimento dei dati del fascicolo relativo al provvedimento impugnato e dei dati del provvedimento. Qualora si tratti di un provvedimento privo di dati propri (per esempio, un'ordinanza emessa nel corso di un giudizio), sarà sufficiente indicare i dati del procedimento senza spuntare la casella "dati provvedimento".



Nella successiva schermata andrà inserita la "materia" del procedimento: ai fini della sua corretta individuazione, in molti casi è utile individuare tale dato partendo dal codice oggetto del giudizio di merito, adoperando l'apposito motore di ricerca presente sul sito della Corte di Cassazione, nella pagina relativa ai **nuovi criteri di classificazione:**

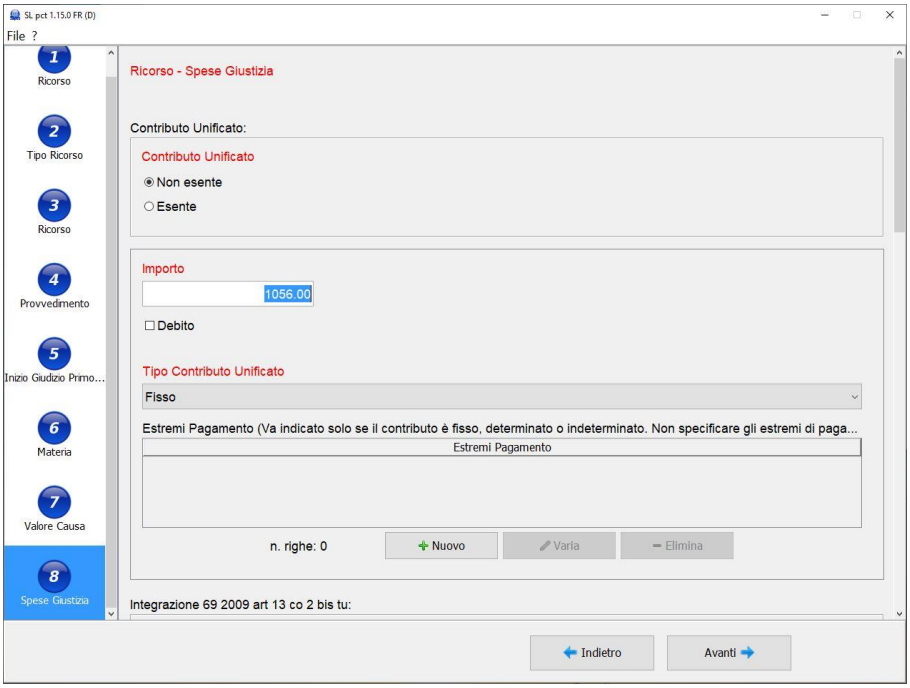
Torna al sommario



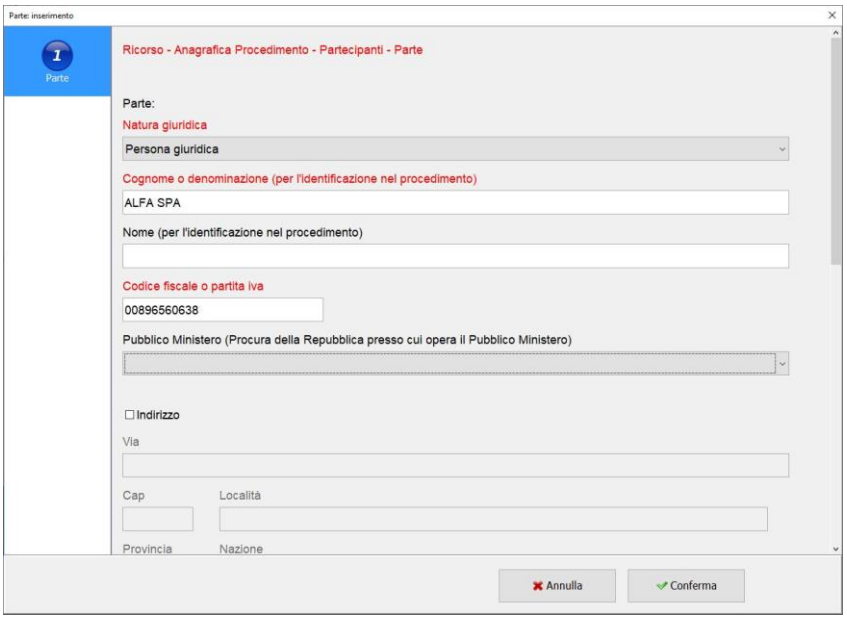
Tale maschera riserva un campo nel quale è possibile inserire delle parole chiave che contraddistiguano meglio la fattispecie rispetto alla materia selezionata: per esempio, dopo aver selezionato “condominio” sarà possibile inserire le parole “delibera assembleare nullità”.

Nella pagina successiva andranno inseriti i dati relativi al contributo unificato ed alle spese di giustizia, che non differiscono granché da quelli già noti se non per la presenza dei dati contributo fisso dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 2-*bis*, L. 69/2009:

Torna al sommario

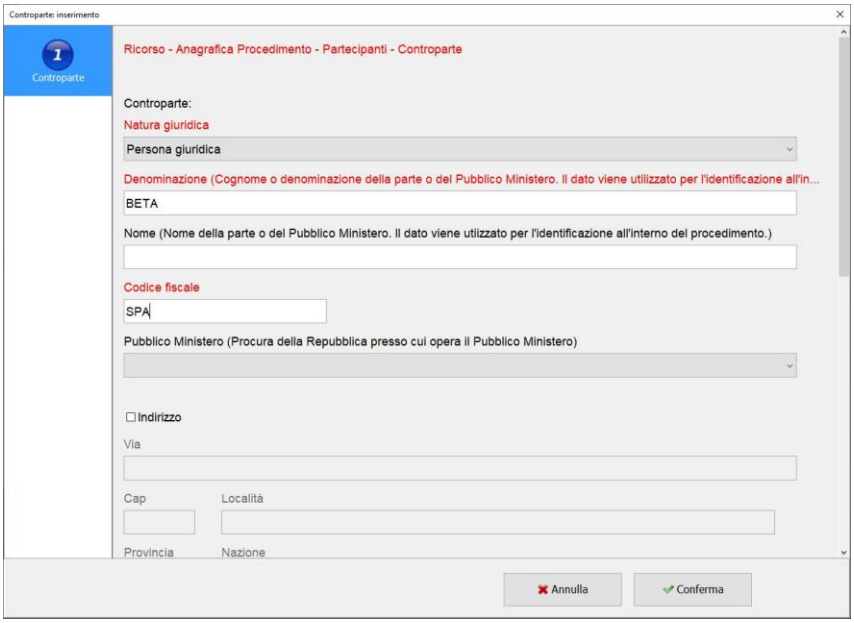


Seguono quindi i dati relativi alle parti del giudizio: si ricorda che nella prima maschera vanno inseriti sempre i dati della parte assistita (ricorrente o controricorrente che sia)

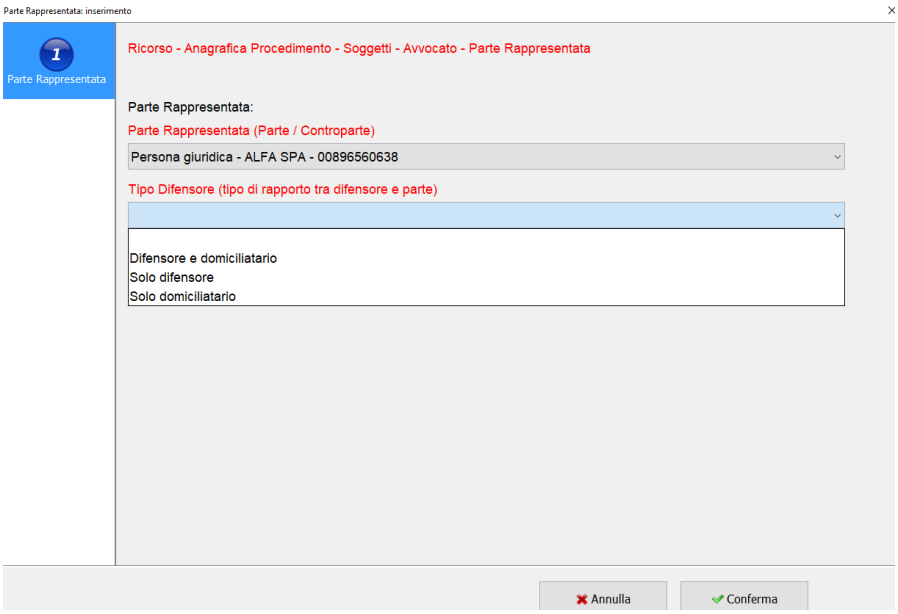


mentre nella seconda quelli della controparte:

Torna al sommario

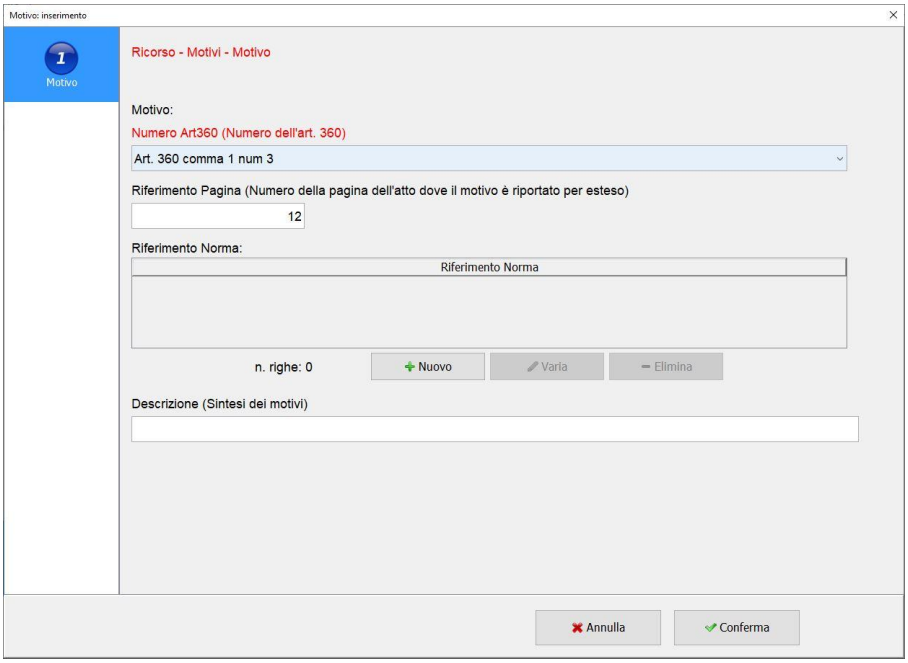


Ancora una novità rispetto ai depositi a noi già noti riserva la maschera relativa ai dati del difensore, dovendosi ivi indicare se si tratta di solo difensore, difensore e domiciliatario o solo domiciliatario. Ovviamente, se difensore e domiciliatario sono due professionisti diversi, si potranno inserire i dati di entrambi e contrassegnare l'uno come "solo difensore" e l'altro come "solo domiciliatario":

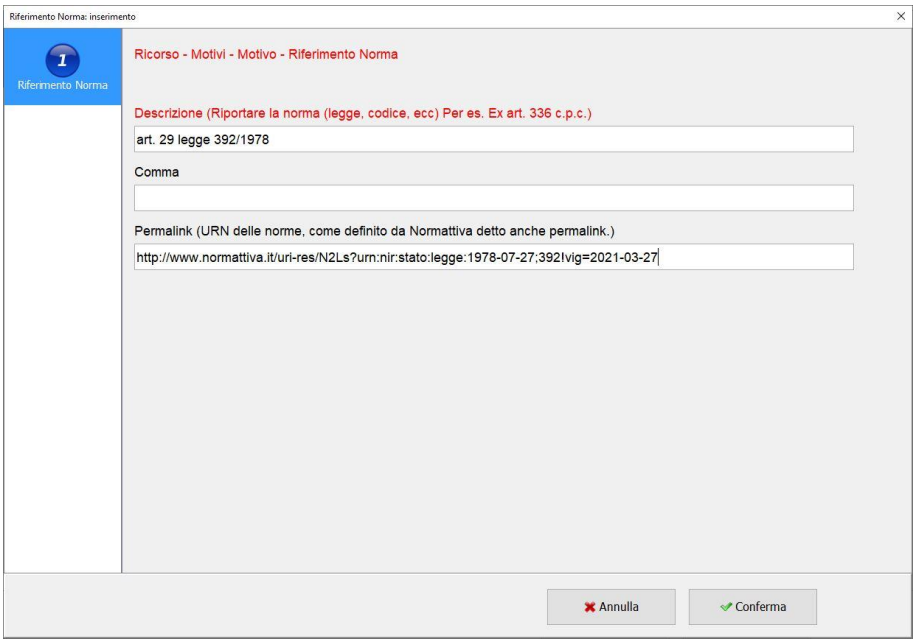


Inedita è ancora la maschera successiva relativa all'indicazione dei motivi.
Qui andranno obbligatoriamente indicati i riferimenti alla categoria dei motivi, selezionandola tra una delle cinque previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c.. E' obbligatorio inserire almeno il riferimento normativo al motivo ed alla pagina dell'atto processuale in cui lo stesso è dedotto.

Torna al sommario



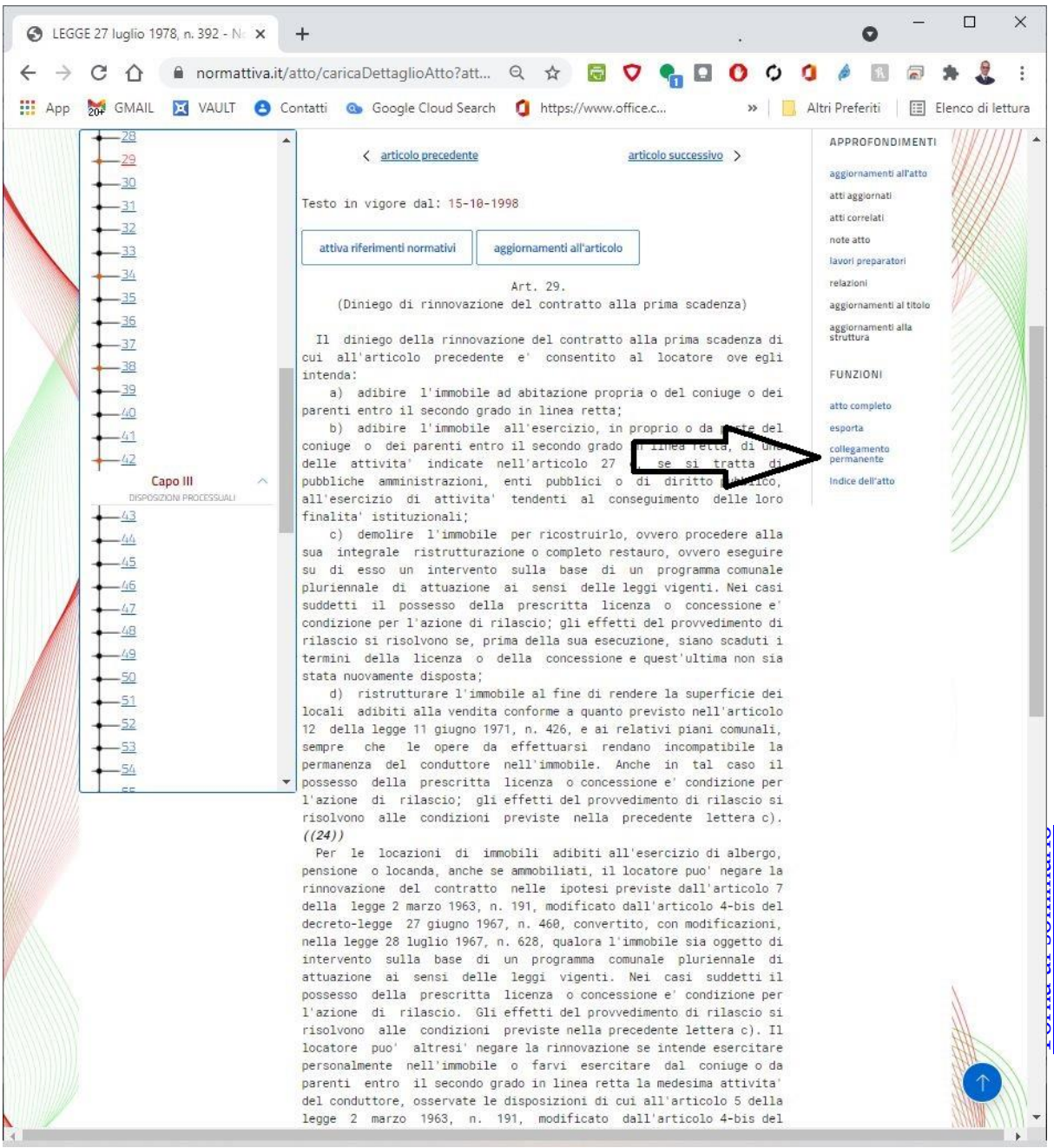
E' consigliabile inserire anche (nello spazio "Riferimento norma") anche i dati normativi sui quali il motivo si fonda ed eventualmente anche il *permalink*, ovvero il link ipertestuale permanente alla banca dati "Normattiva" relativo alla norma invocata:



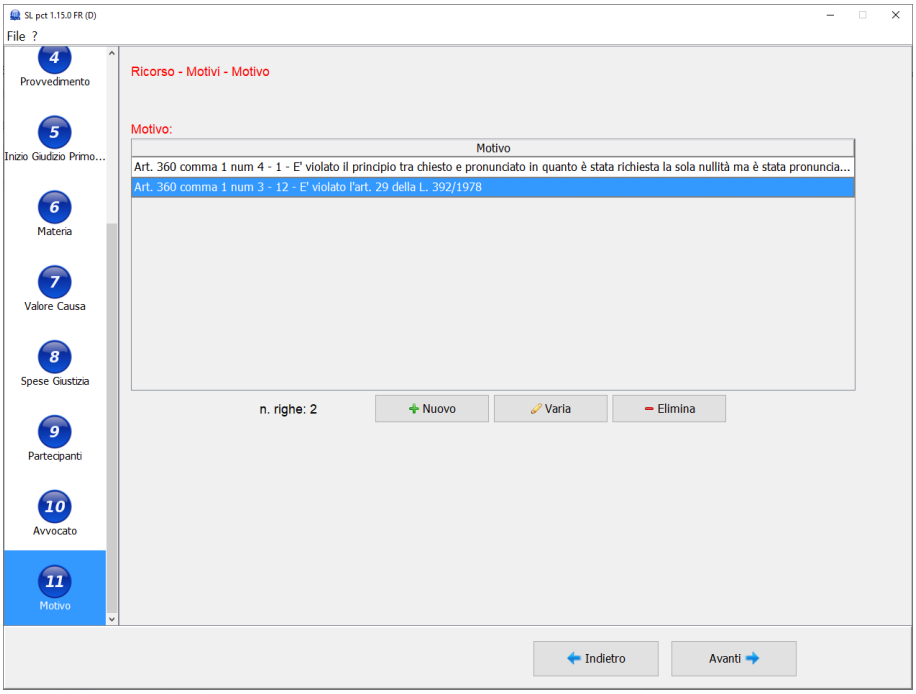
Ripetiamo: si tratta di dati il cui inserimento, per quanto facoltativo, risulterà molto utile ai fini della metadatazione del fascicolo ed alla individuazione di fattispecie simili che sono suscettibili di trattazione congiunta.

Torna al sommario

Per il reperimento del *permalink* di Normattiva è sufficiente individuare la stessa sul predetto motore e cercare nella barra laterale destra del menu la voce "collegamento permanente":



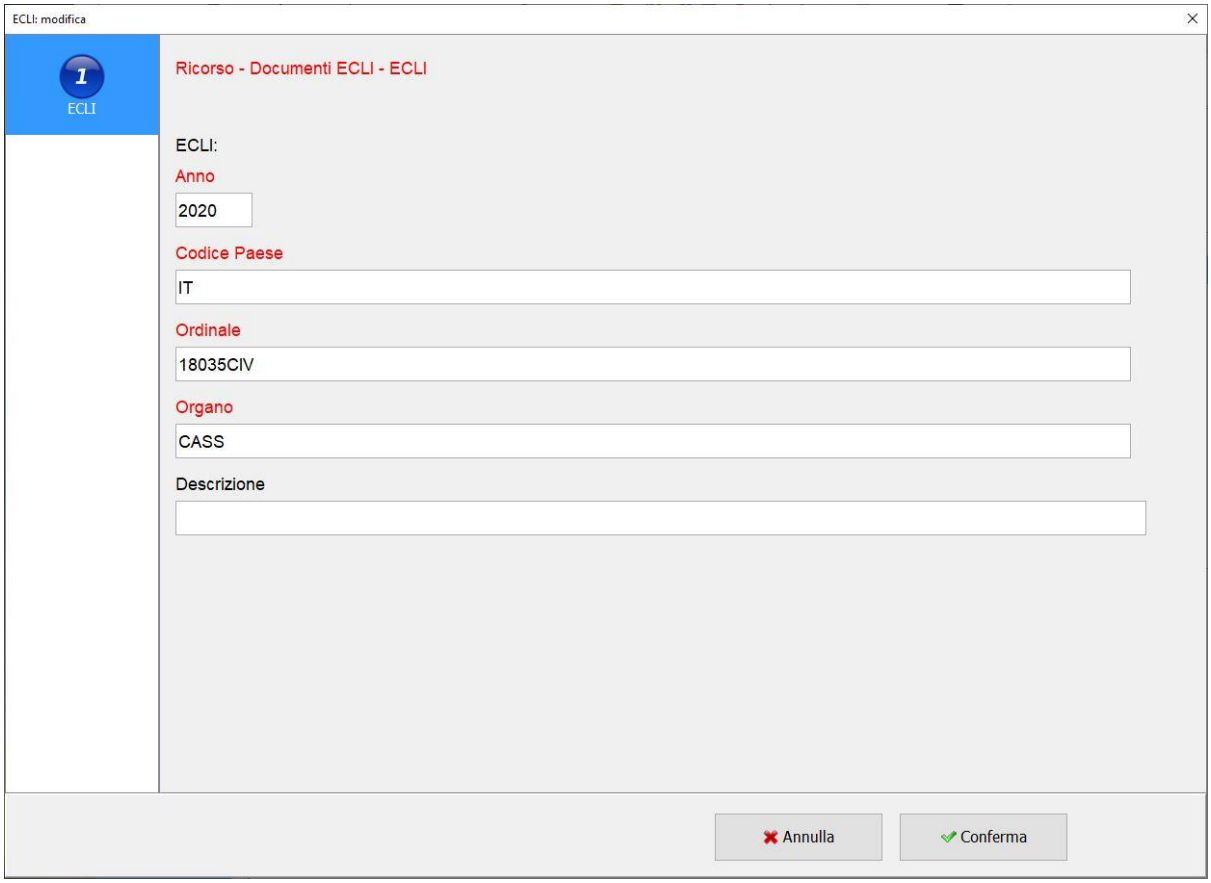
In presenza di più motivi di ricorso, è possibile aggiungere quelli ulteriori al primo cliccando sul tasto apposito "+":



La schermata successiva permette l'inserimento (non obbligatorio) dei dati relativi alla giurisprudenza richiamata nei motivi di ricorso o controricorso. Tali dati vanno inseriti secondo le regole "ECLI"[9].
Non tutte le autorità giudiziarie italiane hanno definito il proprio indicatore.
Quelli più frequenti sono
Corte Costituzionale = COST
Corte di Cassazione = CASS
Consiglio di Stato = CDS
e per i Tribunali Amministrativi da TAR + la sigla provincia (per esempio, Tar Campania Napoli sarà TARNA).
Per distinguere la Cassazione Civile da quella penale, in coda al numero "ordinale" va aggiunto il suffisso CIV o PEN:

Torna al sommario

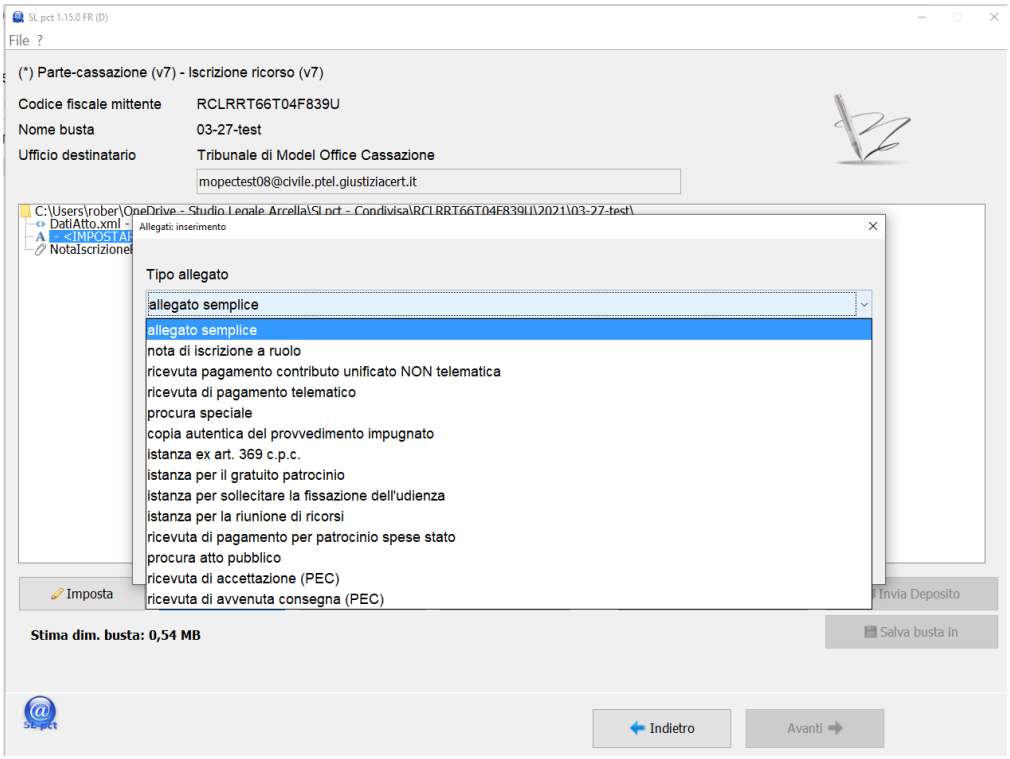
[9] Lo European Case Law Identifier (Identificatore europeo della giurisprudenza - ECLI) è stato ideato allo scopo di facilitare il riferimento corretto ed inequivocabile a sentenze in materia di diritto dell'Unione emesse da organi giurisdizionali europei e nazionali. Un insieme di metadati uniformi contribuiranno a migliorare gli strumenti di ricerca in campo giurisprudenziale (fonte: https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-it.do)



Nell'esempio, il codice ECLI della sentenza sarà ECLI:IT:CASS:2020:18035CIV .

L'ultima schermata, infine, è quella consueta deputata all'inserimento dell' "atto principale" (ricorso, controricorso, istanza, memoria, etc) e degli allegati, il cui inserimento è molto intuitivo.
Si segnala che, pur non essendo previsti dagli schemi xsd, sono stati in SLpct inseriti alcuni *alert* per segnalare (nel ricorso) la mancata allegazione della copia del provvedimento impugnato e dell'istanza di trasmissione del fascicolo, ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

Torna al sommario



15. Avvertenza

Il presente documento è stato redatto il 28 Marzo 2021 dai componenti del Gruppo di lavoro della F.I.I.F. - CNF, i quali si riservano il diritto di apportarvi in qualsiasi momento modifiche, attuando ogni ragionevole sforzo per garantire che le notizie ed i suggerimenti ivi contenuti siano aggiornati ed esenti da errori, inesattezze ed omissioni.

Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità fornire garanzie in merito all'affidabilità nel tempo delle interpretazioni e dei suggerimenti offerti.

Si invita quindi il lettore a controllare se successivamente alla indicata data di redazione siano intervenute modifiche normative o interpretative tali da rendere non più attuali le considerazioni svolte.

Torna al sommario